

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 17

(Erogazione del fondo ordinario e di perequazione)(2)

1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.

(1)(3)

2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 9/2017

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.